



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO**

DECRETO

IL PRESIDENTE F.F.

Viste le disposizioni legislative e/o regolamentari per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176;

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. g del decreto - legge 1° aprile 2021 n. 44 (G.U. 1° aprile 2021, n.79), convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76 che ha novellato l'anzidetto art.27 d.l.137/2021;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 di proroga, tra gli altri, del termine di cui al co.1, art.27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020 n.176, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge, 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Sars-Cov2, causa della malattia COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 "*Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.*"

Viste le delibere 10 novembre 2020 n.1230 e 23 novembre 2021 n.1409 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quest'ultima ha chiarito che "*a partire dalla entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali si intendono comprensive di quella a distanza,*

svolte nel rispetto delle regole tecnico operative individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell'11 novembre 2020; in presenza di istanza delle parti per la tenuta dell'udienza a distanza e sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti. E limitatamente alla durata del periodo emergenziale, relativamente all'evento pandemico da COVID-19, rimangono in vigore le misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di sezione.”;

Visto il precedente decreto presidenziale adottato per la regolamentazione delle udienze in fase emergenziale da COVID19, prot. 1867 del 1 novembre 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania prot. 18353 del 31 dicembre 2021;

Richiamata la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-Cov 2 (causa della malattia COVID19) pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 17 gennaio e il 31 marzo 2022, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

DECRETA

dal 17 gennaio 2022 lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio è autorizzato con collegamento da remoto, anche solo parzialmente.

La trattazione dei procedimenti per i quali risulta non essere stata rinnovata la richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza (anche nota come Udienza a Distanza, UAD), anche con istanza antecedente l'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228/2021 si svolgeranno allo stato degli atti.

Nel caso in cui sia stata presentata da una delle parti rinnovazione della richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza (UAD), anche con istanza separata antecedente l'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228/2021, i procedimenti saranno trattati in UAD (Udienza a Distanza) ed i relativi difensori saranno considerati presenti a tutti gli effetti.

I Presidenti di Sezione disporranno, per tali procedimenti, l'invio del link per il collegamento da remoto, con avviso che il procedimento sarà trattato in videoconferenza (UAD) all'orario indicato.

Ove le disponibilità orarie non consentano la trattazione con UAD per tutti i procedimenti per i quali, per quella specifica udienza, sia stata rinnovata la richiesta di cui sopra, i Presidenti di Sezione disporranno la UAD per i procedimenti iscritti a ruolo con RG più risalente, disponendo il rinvio dei restanti procedimenti, in pre-udienza, a data successiva, sempre in modalità remota di videoconferenza (UAD) nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'accesso alle parti e ai loro rappresentanti all'aula di udienza non è consentito, stante la impossibilità di tenere udienza in presenza.

L'accesso al personale ed ai magistrati, per lo svolgimento dei compiti di istituto, sarà consentito solo previa verifica a distanza della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione delle mani e dell'uso della mascherina FFP2 di copertura e protezione facciale delle vie respiratorie.

Si comunichi a tutti i giudici in servizio presso la CTP di Benevento, al Direttore dell'Ufficio di segreteria ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro della provincia di Benevento.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale della Giustizia Tributaria nella bacheca Internet della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento.

Si allega il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania prot. 18353 del 31 dicembre 2021.

Benevento, 14 gennaio 2022

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE F.F.

Dr. SALVATORE SBRIZZI





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA IL PRESIDENTE

Oggetto: regolamentazione udienze dal 1 gennaio 2022

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto il D. L. 30 dicembre 2021 n. 228 "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

Visto l'art. 16 del citato D. L. n. 228/2021 "Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"; ed in particolare il comma terzo, ai sensi del quale "Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022."

Visto che il citato art. 27 del D. L. 137/2020, prevede che "Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza

nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio."

Vista la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2022, onde consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

DECRETA

lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio dal 1 gennaio 2022 è autorizzato con collegamento da remoto, anche solo parzialmente;

le udienze dei procedimenti per i quali non sia stata rinnovata la richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza, anche con istanza antecedente la entrata in vigore del D. L. n. 221/2021 e del D. L. n.228/2021 si svolgeranno allo stato degli atti;

nel caso in cui sia stata presentata da una delle parti rinnovazione della richiesta di trattazione in pubblica udienza, in presenza o in videoconferenza, anche con istanza antecedente la entrata in vigore del D. L. n. 221/2021 e del D. L. n. 228/2021, i procedimenti saranno trattati in UAD (Udienza a Distanza) ed i relativi difensori saranno considerati presenti a tutti gli effetti;

pertanto i Presidenti di Sezione disporranno, per tali procedimenti, l'invio del Link per il collegamento da remoto, con avviso che il procedimento sarà trattato in videoconferenza all'orario indicato;

ove le disponibilità orarie non consentano la trattazione con UAD per tutti i procedimenti per i quali, per quella specifica udienza, sia stata rinnovata la richiesta di cui sopra, i Presidenti di Sezione disporranno la UAD per i procedimenti iscritti in ruolo con RG più risalente, con il rinvio dei restanti procedimenti in pre-udienza a data successiva, sempre in modalità di videoconferenza nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti;

l'accesso alle parti ed ai loro rappresentanti al piano di udienza non è consentito, stante la impossibilità di tenere udienza in presenza;

l'accesso al personale ed ai magistrati, per lo svolgimento dei compiti di istituto, sarà consentito solo previa verifica della temperatura corporea, della validità del green pass, della igienizzazione e dell'uso della mascherina di protezione FP2.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR Campania, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro della Campania, al Garante del Contribuente.

Napoli 31 dicembre 2021

Il Presidente della CTR Campania

dr. Alfredo Montagna

firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 39/1993